

F.I.S.M. REGGIO EMILIA

CAPO I

**Costituzione – Sede – Durata – Natura – Finalità - Adesione
Soci – Patrimonio e Mezzi Finanziari**

PREMESSA

La F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne non statali è stata voluta dalla Chiesa Italiana per rappresentare, sostenere e fornire servizi alle Scuole dell'Infanzia (già Scuole Materne) gestite da enti ecclesiastici, enti religiosi di ispirazione cristiana o altri Enti o Società previste dall'ordinamento giuridico italiano.

La FISM di Reggio Emilia è stata costituita nell'anno 1974 per rispondere all'esigenza di sostenere le Scuole dell'Infanzia nella loro missione civile e pastorale a servizio delle comunità locali. Essa opera su base provinciale e aderisce alla FISM - Federazione Italiana Scuole Materne - nelle sue articolazioni Nazionale e Regionale delle quali fa proprio lo Statuto e i regolamenti interni.

Costituzione - Sede - Durata

ART.1

Si costituisce, un'associazione, con sede in sede in Reggio Emilia, la Federazione delle Scuole Materne della Provincia di Reggio Emilia, che assume la denominazione di FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE REGGIO EMILIA, abbreviabile anche in F.I.S.M. REGGIO EMILIA, chiamata anche nel presente statuto "federazione" alla quale possono aderire tutte le Scuole dell'Infanzia e/o Materne non statali operanti nella Provincia, che orientano la loro attività all'educazione della personalità del bambino in una visione cristiana della vita secondo il magistero della Chiesa Cattolica.

Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) la denominazione della Associazione sarà "FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE – REGGIO EMILIA ETS" abbreviabile anche in "FISM REGGIO EMILIA ETS" e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

La Federazione aderisce alla FISM Nazionale e alla Fism Regionale dell'Emilia Romagna.

La durata della Federazione è illimitata.

L'adesione di una scuola alla F.I.S.M. è incompatibile con l'adesione ad altre associazioni o federazioni di Scuole dell'Infanzia, escluse AGIDAE e FIDAE.

La sede di F.I.S.M. REGGIO EMILIA è in Via Campo Marzio 13, in Reggio Emilia (RE). La sede potrà essere cambiata all'interno del Comune di Reggio Emilia, senza dover cambiare il presente statuto.

Finalità ed attività

ART. 2

Art. 2.1 Attività d'interesse generale

La Federazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale.

La Federazione, in modo adeguato alle esigenze pedagogiche, promuove l'educazione integrale della persona, in una visione cristiana della vita, in armonia con l'opera della famiglia e della comunità ecclesiale.

La FISM - ispirandosi al Magistero della Chiesa – fa propri i principi contenuti nelle dichiarazioni dell'O.N.U., dell'Unione europea sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione Italiana.

La Federazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative, (art.5 lett. d d.lgs.

117/2017) quali, a mero titolo esemplificativo:

- attività e servizi per la qualificazione e la formazione permanente dei docenti, degli educatori, dei coordinatori pedagogici, dei gestori/amministratori e degli operatori della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia, mediante iniziative di studio, di aggiornamento e di coordinamento;
- attività di innovazione, sperimentazione e ricerca anche mediante accordi con le Università ed altre istituzioni culturali;
- iniziative e servizi di coordinamento pedagogico;
- servizi di documentazione della attività educativa e pedagogica svolta dalle scuole dell'infanzia e dai servizi 0/6;
- promozione di iniziative e servizi con finalità educative, di socializzazione e formazione, rivolti alle bambine e ai bambini;
- iniziative per la costituzione di nuove scuole dell'infanzia e di servizi educativi 0/6, nonché di reti di scuole ed ogni altra iniziativa volta a migliorare l'offerta educativa nel territorio;
- iniziative e servizi di sostegno alla capacità genitoriale e alla responsabilità educativa delle famiglie;
- iniziative educative finalizzate a promuovere la cultura della solidarietà e del dono;
- iniziative volte a garantire il diritto allo studio e all'istruzione;
- iniziative finalizzate a favorire sul territorio forme di coordinamento e di collaborazione per la efficiente gestione economica e organizzativa delle scuole e dei servizi socio-educativi, per la loro elevata qualità pedagogica e formativa e per la loro originalità valoriale nella vita della comunità;
- promozione di iniziative e servizi di assistenza pedagogica, didattica, giuridica ed amministrativa per le scuole dell'infanzia e i servizi educativi 0/6;
- attività di affiancamento, sostegno e rappresentanza degli associati nei rapporti con le istituzioni civili e religiose;

b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse le attività anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale svolte dall'Associazione (art.5 lett. i d.lgs. 117/2017) quali, a mero titolo esemplificativo:

- ricerche, studi, incontri, seminari, convegni in ambito pedagogico ed educativo;
- iniziative e servizi di documentazione in ambito pedagogico ed educativo;
- attività culturali per promuovere la libertà di educazione, la responsabilità educativa della famiglia ed il pluralismo scolastico ed educativo;
- iniziative di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul valore del servizio educativo reso alla comunità dagli enti associati;
- promuovere adeguate iniziative per l'adozione, da parte delle competenti istituzioni, di provvedimenti legislativi e amministrativi necessari per assicurare il giusto riconoscimento della funzione pubblica svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie e dai servizi 0/6;

c) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, (art.5 lett. l d.lgs. 117/2017) quali, a mero titolo esemplificativo:

- gestione di servizi e iniziative di aiuto allo studio;
- attività finalizzate a sostenere l'offerta di servizi extrascolastici nel territorio;
- iniziative solidaristiche a favore di minori e nuclei famigliari in difficoltà;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, (art.5 lett. v d.lgs. 117/2017) quali, a mero titolo esemplificativo:

- promozione e organizzazione di iniziative per il servizio civile;
- iniziative e progetti volti a favorire l'incontro tra i giovani e le realtà educative;

e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art.5 lett. m d.lgs. 117/2017) quali, a mero titolo esemplificativo:

- attività di supporto e coordinamento dell'attività didattica e della formazione degli insegnanti e del personale educativo ed ausiliario;
- attività di consulenza tecnica, giuridica ed amministrativa con supporto alla direzione ed amministrazione degli enti associati che ne faranno richiesta.

La Federazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, che siano

secondarie e strumentali secondo i criteri e nei limiti fissati dalle norme in vigore, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.

La Federazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale.

La Federazione, che non ha scopo di lucro ed è apartitica, fa propri i principi naturali contenuti anche nelle dichiarazioni dell'ONU sui diritti dell'infanzia e quelli sanciti dalla Costituzione italiana.

Art. 2.2 Attività diverse

La Federazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 2 purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina degli Enti del Terzo Settore. A tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni e documentare le stesse nei documenti di Bilancio.

Art. 2.3 Raccolta fondi

2. La Federazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale di cui al precedente art. 2, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva o anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico (d. lgs. 117/2017, Art. 7).

Finalità e scopo

ART. 3

La F.I.S.M. ha come finalità fondamentali:

1. assicurare alle Scuole Associate un riferimento d'identità e di appartenenza cristiana secondo il magistero della Chiesa Cattolica;
 2. elevare il livello della qualità delle scuole associate sul versante pedagogico, educativo e didattico, nonché su quello gestionale;
 3. rafforzare il patto federativo tra le scuole associate;
 4. promuovere la fondazione di nuove Scuole dell'Infanzia, lo sviluppo di quelle esistenti e la collaborazione e/o unione di Scuole dell'Infanzia sussistenti e favorisce aggregati e distinti servizi di accoglienza per bambini di età inferiore a tre anni nell'ambito del sistema di servizi la per prima infanzia
- In relazione a ciò la F.I.S.M. si propone fini di coordinamento, tutela e rappresentanza degli associati in particolare:

- a) rappresenta le scuole associate nei rapporti con le istituzioni, coordinandone le istanze e valorizzando il contributo che le scuole stesse forniscono nell'educazione e nella assistenza all'infanzia e nella collaborazione con le famiglie nell'espletamento del loro compito educativo;
- b) procura agli associati consulenza e assistenza, formativa - didattica – educativa e di politica scolastica, finalizzata, per il perseguimento della loro missione, per la qualificata organizzazione, per l'amministrazione e la gestione dei loro servizi educativi, attività e strutture;
- c) favorisce, organizza, gestisce e coordina appropriate iniziative per la qualificazione e la formazione permanente dei docenti e del personale tutto;
- d) promuove, sostiene e partecipa a progetti, anche sperimentali, di gestione, di formazione pedagogico didattica del personale, di integrazione scolastica, promosse anche da terzi;
- e) coordina e vigila l'attività delle Scuole dell'Infanzia associate esistenti nella provincia;
- f) assiste gli associati nei rapporti con le autorità civili e religiose coordinando le istanze.

Costituiscono inoltre attività connesse in quanto accessorie a quelle sopra elencate:

- curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti

culturali e scientifici, che rientrano nelle aree di interesse istituzionale e fornire consulenze di esperti;

- promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento a mezzo di seminari, laboratori, convegni, corsi e produrre sussidi educativi, ecc.

La Federazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili, compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale e promuovere e partecipare a soggetti giuridici con finalità dirette o indirette simili e comunque in linea con le proprie finalità statutarie, nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente connesse, accessorie ed integrative alle proprie finalità.

Sempre per lo svolgimento delle sue attività la Federazione può avvalersi della collaborazione e della partecipazione di altre organizzazioni pubbliche e/o private o associazioni di categoria del medesimo settore o con analoghe/simili finalità istituzionali.

Adesione

ART. 4

Possono associarsi alla FISM i soggetti giuridici senza scopo di lucro che gestiscono scuole dell'infanzia e servizi educativi nel segmento da 0 a 6 anni, che facciano domanda di adesione dichiarando di:

- a) Riconoscersi e condividere i principi fondativi della FISM.
- b) Accettare e impegnarsi ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti della FISM di Reggio Emilia e della Fism Nazionale.
- c) Condividere il principio di appartenenza, che richiede coerenti comportamenti come la partecipazione attiva alla vita della Federazione, la collaborazione e la solidarietà tra enti federati e il puntuale assolvimento degli oneri associativi.
- d) L'adesione alla Fism di Reggio Emilia comporta l'adesione anche alla Fism Nazionale.
- e) La Federazione, in rappresentanza degli associati, e salvaguardata la propria autonomia statutaria, amministrativa e patrimoniale, può aderire o partecipare alla costituzione di quelle istituzioni a livello Provinciale, Regionale e Nazionale, che perseguano scopi analoghi alla Federazione; può instaurare altresì rapporti, dando vita ad una "consulta" con altri Enti o Istituzioni a livello provinciale aventi finalità analoghe o complementari a quelle della F.I.S.M. e che ne condividano la ispirazione.

Associati

ART. 5

La Federazione garantisce agli associati la loro autonomia statutaria e amministrativa, ne rispetta e difende la proprietà patrimoniale, nonché la personalità morale e giuridica.

1. Possono essere associati alla F.I.S.M. di Reggio Emilia gli enti/ Società senza scopo di lucro di qualsiasi forma e natura giuridica che abbiano l'esercizio di un servizio educativo e/o educativo/assistenziale per l'infanzia e/o la prima infanzia, i quali, per statuto e/o per progetto educativo, facciano esplicito riferimento ai valori cristiani e che siano aperti a tutti i bambini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di condizioni personali e sociali.

2. L'associato persona giuridica è rappresentato dal legale rappresentante pro tempore dell'ente gestore del servizio.

3. Chi vuole diventare associato deve presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'indicazione dei dati richiesti e l'impegno ad osservare lo statuto e i regolamenti interni della Federazione e a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo decide sull'accoglimento o sul rifiuto delle domande di ammissione, dandone comunicazione scritta e motivata entro 60 giorni dal ricevimento; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

5. La cessazione della appartenenza alla federazione avviene:

- per recesso che deve essere comunicato per raccomandata con ricevuta di ritorno;
- per il venir meno delle condizioni di ammissione sopra indicate;
- per inadempienza degli obblighi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti interni della Federazione;
- per comportamenti incompatibili con la finalità della federazione.

5.1 Il provvedimento di cessazione viene deliberato dal Consiglio Direttivo.

5.2 La procedura disciplinare è la seguente:

- il Presidente della Federazione contesta l'addebito all'ente associato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato;
- l'ente interessato è tenuto a riscontrare le contestazioni e a presentare le proprie eventuali giustificazioni entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione;
- il Consiglio Direttivo adotta il provvedimento disciplinare entro 30 giorni dal ricevimento delle giustificazioni. Qualora l'ente non eserciti questa possibilità il Consiglio procede ugualmente;
- se il Consiglio Direttivo non adotta alcun provvedimento entro tale termine, il procedimento disciplinare decade ad ogni effetto.

L'ente interessato può proporre ricorso alla Presidenza Nazionale della FISM, avverso il provvedimento disciplinare, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

5.3 L'associato può recedere dalla FISM mediante comunicazione scritta inviata al competente Presidente Provinciale. L'associato recedente è tenuto a pagare l'intera quota associativa dell'anno corrente al momento del recesso e non ha diritto al rimborso delle quote versate.

Fondo di Dotazione e Gestione

ART. 6

Il patrimonio della Federazione, costituito dal Fondo di Dotazione, dal Fondo di Gestione e dalle Riserve, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6.1 Fondo di dotazione

In particolare, il Fondo di Dotazione della Federazione è costituito:

- a) dai conferimenti in denaro, pari almeno a quelli stabiliti dalla legge, dai beni mobili, beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli associati originari in sede di atto costitutivo e successivamente dagli associati aderenti;
- b) dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi in denaro o beni mobili e immobili di enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche, sempre che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente Statuto;
- c) dagli eventuali avanzi di gestione, che il Consiglio direttivo non abbia destinato al Fondo di Gestione;
- d) dai conferimenti in denaro o di beni, mobili ed immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da terzi con espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;
- e) da eventuali contributi dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea.

Art. 6.2 Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Federazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
- b) da eventuali elargizioni, donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- c) da apporti o conferimenti in denaro o di beni, mobili ed immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma impiegabili, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
- d) da altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici o privati o dall'Unione Europea; per il perseguimento degli scopi, effettuati da terzi senza espresso vincolo di imputazione al Fondo di Dotazione;

- e) dagli eventuali avanzi di gestione che il Consiglio direttivo abbia destinato a Fondo di Gestione;
- f) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Federazione e che non siano espressamente destinati al Fondo di Dotazione, compresi quelli acquistati dall'Associazione medesima.

Le rendite e le risorse della Federazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Federazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Per conseguire i fini e gli scopi di cui agli articoli precedenti la Federazione può avvalersi di uffici di coordinamento e di consulenza tecnica, giuridica e amministrativa.

Volontari

Art. 7

La Federazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 117/2017.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Federazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Esercizio sociale e bilancio

ART. 8

L'esercizio finanziario annuale di FISM Reggio Emilia si apre il 01 settembre si chiude il 31 agosto dell'anno successivo. Al termine dell'esercizio finanziario il competente organo predispone, per l'approvazione, il bilancio, che verrà poi approvato dall'Assemblea ordinaria entro e non oltre cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio salvo proroghe dell'assemblea e deve essere depositato ogni anno presso il Registro Unico del Terzo Settore entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio e lo stesso deve essere depositato presso la sede della Federazione entro 8 giorni precedenti la seduta dell'assemblea fissata per l'approvazione, per poter essere consultato da ogni associato; può essere inviato all'associato su richiesta dello stesso.

La contabilità è tenuta secondo le norme civilistiche e fiscali in vigore.

L'eventuale avanzo di gestione andrà a costituire una riserva di bilancio per le necessità future della Federazione all'interno delle attività istituzionali. Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

CAPO II

Organi e Cariche della Federazione

ART. 9

Sono organi e cariche della Federazione:

- a) **l'Assemblea degli Associati composta dai Legali rappresentanti degli associati o dai loro delegati**
- b) **il Consiglio Direttivo**
- c) **l'Ufficio di Presidenza**
- d) **il Presidente**
- e) **il Vice Presidente**

- f) **il Segretario**
- g) **il Tesoriere**
- h) **l'Organo di Controllo e il revisore legale (se e in quanto sussistano i presupposti di legge per la loro nomina o qualora la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).**
- i) **il Consulente Ecclesiastico**

E' organo ausiliare della Federazione il Coordinamento Pedagogico Didattico.

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo e il revisore, ove previsti. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio, per tutte le cariche associative può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio Direttivo che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Non possono far parte degli organi elettivi della Federazione le persone fisiche che ricoprono cariche di vertice in organizzazioni politiche e i dipendenti della Federazione e, se la causa di ineleggibilità subentra nel corso del mandato, l'interessato decade dalla carica associativa.

L'Assemblea

ART. 10

Art. 10.1 Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- a) **eleggere i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza ogni 4 anni;**
- b) **eleggere l'Organo di Controllo e determinarne il relativo compenso;**
- c) **approvare il bilancio di esercizio (o consuntivo) e il bilancio di previsione annuale;**
- d) esaminare e deliberare su altri argomenti che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporle;
- e) approvare l'operato del Consiglio Direttivo in ordine alla radiazione degli associati e deliberare sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante associato non ammesso;
- f) **discutere e approvare il piano annuale di azione dell'attività della Federazione proposto dal Consiglio Direttivo della Federazione se non già contenuto nel Bilancio di previsione annuale;**
- g) **eleggere i delegati per il Congresso Nazionale;**
- h) approvare il Regolamento utile alle modalità di elezione delle cariche associative predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sull'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione e scissione della Federazione con le maggioranze qualificate previste nel presente statuto.

Art. 10.2 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione scritta del Presidente, in base a delibera del Consiglio Direttivo, comunicata almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

L'assemblea si convoca in sessione straordinaria secondo le necessità o su richiesta di un quinto degli Associati, o per deliberazione del Consiglio Direttivo.

Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente Provinciale della Federazione, il quale nominerà un segretario verbalizzante e nel caso siano previste votazioni, l'Assemblea nomina due scrutatori.

L'adunanza ordinaria è valida quando è presente la maggioranza degli associati. Non raggiungendo la maggioranza in prima convocazione, l'adunanza è valida dichiarandola in seconda convocazione, che dovrà essere almeno 24 ore dopo la prima qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti.

Gli associati possono essere rappresentati dal legale rappresentante o da altro associato, con delega scritta; non è ammessa più di una delega per persona.

Nel caso che un Legale rappresentante rappresenti più Scuole dell'Infanzia questi porterà tanti voti quante sono le Scuole dell'Infanzia che legalmente rappresenta, più l'eventuale delega. Ogni delega rappresenta tanti voti quanti solo le scuole rappresentate dal delegante.

Non sono ammesse deleghe ai componenti del Consiglio Direttivo in carica.

Le modalità di convocazione, di partecipazione e di svolgimento delle assemblee sono disciplinate dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (piattaforme digitali, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 10.3 Lo Statuto non può essere modificato nella riunione assembleare nella quale vengono formulate le proposte di modifica.

Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di un terzo dei membri di diritto dell'Assemblea con apposita deliberazione, preventivamente iscritta all'ordine del giorno, da parte dell'Assemblea straordinaria, presenti sia in prima che in seconda convocazione, non meno di due terzi degli associati e con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti.

Al fine di cui sopra le norme del presente articolo prevalgono su quelle stabilite al precedente art. 10.2.

Il Consiglio Direttivo

ART. 11

Art. 11.1 Composizione. Durata e competenze

1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri:

- cinque legali rappresentanti degli associati o loro delegati alla nomina dagli stessi, eletti dall'Assemblea degli associati;
- due componenti, competenti in gestione / amministrazione / materie fiscali / materie di consulenza del lavoro, eletti dall'assemblea degli associati;
- uno nominato dal Vescovo di Reggio Emilia e Guastalla, in qualità anche di Consulente Ecclesiastico;
- uno con esperienza e/o competenza in ambito pedagogico, eletto dall'assemblea degli associati.

2. Il Consiglio Direttivo può essere integrato fino a dieci membri con la nomina da parte dell'Assemblea degli associati di un esperto in materie che il Consiglio stesso riterrà utili.

3. Partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, in qualità di invitati permanenti, i componenti locali degli organi nazionali e regionali della F.I.S.M, senza diritto di voto, salvo che non siano consiglieri stessi.

4. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono riconfermabili per un massimo di 3 mandati consecutivi.

5. La cessazione dalla carica di Consigliere avviene per dimissioni, decesso oppure per altre cause previste dalla legge e dal presente statuto (art.11.2, ultimo comma).

6. Il consigliere cessato viene sostituito sulla base dell'esito delle elezioni nella medesima categoria di appartenenza; esaurita la disponibilità dei candidati il Consiglio convoca l'Assemblea per l'elezione del sostituto entro 90 giorni dalla cessazione.

7. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso s'intende decaduto. Il Presidente uscente, nelle more dell'assemblea degli associati per il rinnovo, provvederà alla ordinaria amministrazione della Federazione. In questo caso l'Assemblea sarà convocata dall'Ordinario Diocesano di Reggio Emilia.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Federazione, e definire i confini operativi e il mandato dell'ufficio di Presidenza per ogni singola carica;

- b) provvedere alla sostituzione del Consigliere cessato ai sensi del punto 6 che precede;
- c) rappresentare gli associati nelle sedi amministrative, associative ed ecclesiali in relazione ad iniziative e attività statutarie; sollecitare aiuti finanziari e sovvenzioni da parte di Enti Pubblici in favore degli Associati;
- d) promuovere, approvare e realizzare le attività e le iniziative per il perseguimento efficace delle finalità della federazione;
- e) provvedere alla gestione e amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione nel rispetto del Piano Annuale approvato dall'assemblea di cui all'articolo 10.1 lettera f;
- f) accettare i nuovi associati, accertarne l'eventuale recesso e deliberare l'eventuale esclusione;
- g) stabilire la quota associativa annuale;
- h) redigere il bilancio di esercizio (o consuntivo), il bilancio di previsione e il piano annuale di attività da sottoporre all'approvazione della assemblea degli associati;
- i) nominare o confermare i componenti del coordinamento Pedagogico Didattico ed eleggerne o confermarne il responsabile;
- j) approvare gli indirizzi e gli obiettivi di azione del coordinamento Pedagogico Didattico;
- k) nominare e revocare i rappresentanti della Federazione nelle società, associazioni, organismi, sia civili che ecclesiali, in cui è presente o partecipa, stabilendo i principi e le modalità di partecipazione e di controllo dei medesimi;
- l) proporre le modifiche dello statuto;
- m) proporre il regolamento di convocazione, di svolgimento delle assemblee e delle votazioni delle assemblee degli associati;
- n) approvare i regolamenti interni della Federazione;
- o) vigilare sulle attività delle singole Scuole dell'Infanzia, rispettandone l'autonomia amministrativa e curando il migliore coordinamento sul piano morale, religioso, didattico e amministrativo, nonché assicurando che detta attività sia conforme alle norme di Legge;
- p) adempiere ad ogni altro provvedimento non esplicitamente riservato ad altri organi sociali;
- q) nominare i propri rappresentanti negli organi F.I.S.M. regionali secondo i regolamenti federali presenti.
- r) convocare l'assemblea degli associati;
- s) nominare il referente del Coordinamento pedagogico con la maggioranza qualificata fino alla terza votazione, dopo a maggioranza semplice

Il Consiglio Direttivo è responsabile dinanzi all'Assemblea.

Qualora i componenti del Consiglio ricoprano altri incarichi o funzioni, che possano dare adito a possibili conflitti di interesse, sono tenuti a palesare tali incarichi e/o funzioni al Consiglio Direttivo stesso che valuterà volta per volta la possibilità di conflitti di interesse da interrompere o di operazioni con parti correlate da palesare. **Tali incompatibilità andranno palesate anche in fase di elezione.**

Art. 11.2 Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in **sessione ordinaria almeno ogni due mesi** o quando il Presidente o tre membri ne ravvisino la necessità.

La sessione del Consiglio Direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.

Ogni decisione viene presa a maggioranza dei presenti salvo le maggioranza particolari richieste nel presente statuto.

Salvo che il consiglio Direttivo abbia nominato il segretario, il verbale delle adunanze viene redatto di norma a cura del consigliere incaricato dal Presidente a fungere da Segretario verbalizzante e deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante stesso.

Il Presidente, ove lo ritenga opportuno o su richiesta di tre Consiglieri, può invitare alla riunione del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto, esperti nelle diverse materie che si riterranno utili.

Un consigliere decade della carica se non partecipa alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificato motivo.

L'Ufficio di Presidenza

ART.12

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere, dal Segretario, dal

Consulente Ecclesiastico.

L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella direzione della Federazione.

L'Ufficio di Presidenza opera all'interno del mandato conferito dal Consiglio Direttivo.

Sostituisce in caso di urgenza il Consiglio Direttivo con l'obbligo di riferire al medesimo le decisioni prese, se tali decisioni non rientrano nell'autonomia prevista dal proprio mandato conferito dal Consiglio Direttivo o previsto dal presente statuto devono essere ratificate con delibera del Consiglio stesso; le conseguenze di tali decisioni sono a responsabilità dei singoli componenti dell'Ufficio di Presidenza che non hanno rispettato i limiti del proprio mandato.

L'Ufficio di Presidenza è responsabile dinanzi al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

I componenti dell'Ufficio non possono ricoprire altri incarichi o funzioni, o professioni che possano dare adito a possibili conflitti di interesse con la Federazione a all'interno della Federazione stessa; se si manifestassero sono tenuti a palesare tali incarichi e/o funzioni al Consiglio Direttivo stesso che valuterà volta per volta la possibilità di conflitti di interesse da interrompere; l'eventuale interruzione delle cariche o l'eventualità di operazioni con parti correlate da palesare.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Ufficio di Presidenza rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione fino ad elezione del nuovo consiglio.

Il Presidente

ART. 13

Elezione

1. Il Presidente della Federazione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti eletti del Consiglio stesso.
2. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente uscente entro 30 giorni dalla data della assemblea degli associati di elezione, ovvero, in caso di inattività dello stesso, dall'Organo di Controllo o dal Revisore Legale dei Conti in carica. Essa è presieduta dal Consigliere più anziano di età.
3. **Il Presidente non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.**
4. In caso di cessazione per dimissioni o per altre cause il Consiglio Direttivo provvederà con tempestività ad una nuova elezione.

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza Legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio e vigila e dirige l'attività della Federazione.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo delle quali ne stabilisce l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- c) dirigere, coordinare e controllare le attività della Federazione incluso il personale e i collaboratori retribuiti;
- d) promuovere lo sviluppo di ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Federazione;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Federazione, dei servizi svolti dalla medesima e/o dagli eventuali organismi partecipati;
- f) firmare la corrispondenza e gli atti d'ufficio, rappresentare la Federazione presso le Banche ed Uffici postali nelle quali può aprire, operare e chiudere conti, depositi, ecc. secondo i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- g) svolgere ogni altra attività, anche con provvedimenti di urgenza, per l'efficiente ed efficace gestione della Federazione.

In caso di assenza, dimissioni o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni.

Il Presidente comunque scade allo scadere del Consiglio Direttivo di cui fa parte.

Il Vice Presidente

ART. 14

Elezione

1. Il Vice Presidente della Federazione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, nella seduta di insediamento a maggioranza assoluta dei componenti eletti del Consiglio stesso.
2. **Il Vice Presidente non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.**
3. In caso di cessazione per dimissioni o per altre cause il Consiglio Direttivo provvederà con tempestività ad una nuova elezione.

Attribuzioni del Vice Presidente.

In caso di assenza, dimissioni o impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice-Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni di cui all'art.13 del presente statuto, in tali casi il Vice Presidente ha la rappresentanza Legale della Federazione di fronte a terzi ed in giudizio e vigila e dirige l'attività della Federazione.

Il Segretario

ART. 15

Il Segretario cura la regolare redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e la regolare tenuta degli atti e dei registri civilistici e fiscali della Federazione; oltre ad occuparsi delle materie conferite con eventuali deleghe da parte del Consiglio Direttivo. Tale funzione può essere svolta da qualsiasi membro del Consiglio.

Il Tesoriere

ART. 16

Il Tesoriere cura o controlla le entrate e le uscite della Federazione oltre ad occuparsi delle materie conferite con eventuali deleghe da parte del Consiglio Direttivo. Segretario e Tesoriere possono coincidere. Tale funzione può essere svolta da qualsiasi membro del Consiglio.

Organo di controllo e Revisione Legale dei conti

ART. 17

L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, volontariamente o al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge; rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo può esercitare altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, e sue integrazioni o modifiche, del D.lgs. 117/2017 la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti all'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Libri sociali

ART. 18

La Federazione, oltre ai registri obbligatori previsti dalle norme contabili fiscali, deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli eventuali altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari.

Gli associati, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine l'associato interessato ad esaminare i libri sociali dovrà presentare richiesta scritta al Presidente che, entro 10 giorni dal ricevimento, dovrà provvedere. La consultazione dovrà avvenire presso la sede della Federazione. I libri sociali non potranno essere asportati né estratta copia degli stessi.

Il Coordinamento Pedagogico Didattico

ART. 19

Il Coordinamento Pedagogico didattico, nominato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 11.1 lettera i del presente statuto, è l'organismo che elabora i piani di formazione dei docenti, che dirige e coordina le attività didattico / pedagogiche delle Scuole dell'Infanzia Federate.

E' formato da pedagogisti e da eventuali esperti in ambito psicologico / sociologico e didattico.

Il Regolamento del Coordinamento Pedagogico Didattico è deliberato dal Consiglio Direttivo con riguardo alla sua costituzione / nomina dei membri, al suo funzionamento e in riferimento agli obiettivi culturali, educativi e formativi stabiliti dal presente statuto, in relazione alla originalità del progetto educativo delle scuole associate.

Il Coordinamento provvede in modo autonomo ad organizzare la sua attività, con il supporto degli uffici e dei servizi della Federazione.

Il Coordinamento pedagogico avrà un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo. Responsabile e membri del coordinamento pedagogico provinciale sono nominato dal Consiglio direttivo stesso, a maggioranza; sempre a maggioranza potranno essere destituiti. Il Coordinamento è tenuto a sottoporre preventivamente al Consiglio Direttivo il programma delle iniziative e dei progetti annuali, e a relazionare periodicamente sull'esito della sue attività.

Il Consulente Ecclesiastico

ART. 20

È compito del Consulente Ecclesiastico adoperarsi affinché, nell'attività educativa svolta nelle scuole associate, abbia giusto risalto l'ispirazione cristiana.

Collabora con il coordinamento pedagogico alla stesura del progetto pedagogico annuale.

Sollecita e promuove, in collaborazione anche con gli uffici diocesani, l'inclusione e la valorizzazione della scuola dell'infanzia nella pastorale delle comunità locali.

Propone e favorisce iniziative per la formazione cristiana dei e delle docenti e delle famiglie.

CAPO III

Modifiche dello Statuto, Scioglimento, Partecipazione ed Efficacia del presente Statuto

Modifiche statutarie

ART.21

Le modifiche del presente statuto, proposte dal Consiglio Direttivo, dovranno essere deliberate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

ART.22

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La proposta di scioglimento può essere fatta o dal Consiglio Direttivo in carica e non scaduto o da un terzo degli enti associati.

Con la medesima deliberazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà la devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, che potrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio territorialmente competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione FISM che abbia conseguito la qualifica di ETS o ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea avente analoghe finalità.

Partecipazione

ART. 23

Ai fini di favorire la comunicazione, la conoscenza, la condivisione delle problematiche delle scuole e dei servizi dalle medesime svolte, **il Consiglio Direttivo può costituire organismi o gruppi di lavoro su specifiche questioni, anche a livello territoriale, aperti alla partecipazione delle componenti della scuola: gestori, amministratori, docenti, genitori ed altri.**

Quanto viene deciso nei suddetti livelli di partecipazione potrà essere oggetto di esame e di deliberazione del Consiglio Direttivo.

Efficacia del presente statuto

ART. 24

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di registrazione del verbale della sua approvazione da parte della assemblea degli associati. Sono abrogate tutti i precedenti analoghi documenti e le disposizioni e i provvedimenti in contrasto con il presente atto.

Il Consiglio Direttivo provvederà agli adempimenti conseguenti al presente Statuto, per rendere l'attuale organizzazione della FISM Reggio Emilia, compatibile a quanto contenuto nel presente documento entro 365 giorni dalla data della sua entrata in vigore, ad eccezione di quanto previsto nei punti dall'1 al 7 dell'articolo 11 che troverà piena applicazione con le prossime elezioni del Consiglio direttivo. Il conteggio dei mandati dei consiglieri inizia considerando il mandato in essere.

Norme di rinvio

ART. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili con la disciplina degli Enti del Terzo Settore, le norme del Codice Civile in materia di persone giuridiche e associazioni.

F.to Sandra Rompianesi

F.to Rossana Spaggiari

F.to Cecilia Casasole Notaio (sigillo)

Io sottoscritto Dott. Cecilia Casasole Notaio in Reggio Emilia, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n.82/2005.

F.to Cecilia Casasole - Notaio